ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER LO STUDIO E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI ARCHEOLOGICI, STORICO-ARTISTICI E DEL PAESAGGIO

TRA

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, di seguito chiamata Soprintendenza, C.F. 92098570804 rappresentata dal Soprintendente Fabrizio Sudano

 \mathbf{E}

L'Università degli Studi di Trieste, di seguito chiamata Università, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1, C.F. 80013890324, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante *pro tempore* Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., d'ora in poi "Codice";

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

PRESO ATTO che l'art. 112 comma 4 del Codice recita: "Lo Stato, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché, per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o sub regionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei servizi";

PRESO ATTO che l'art. 118, comma 1 del Codice recita quanto segue: "Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale", poiché "la moderna concezione della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e nella fattispecie anche di quello archeologico

non può prescindere dal contributo e dall'efficace coordinamento tra i diversi enti che operano sul territorio";

PRESO ATTO che la circolare n 3 del 16 marzo 2011 dell'ex Direzione Generale per i Beni Archeologici ricorda che: "Si può inoltre sicuramente delineare una potestà residuale delle soprintendenze nel coinvolgimento di personale universitario o di altri terzi culturalmente qualificati, eventualmente nell'ambito di una collaborazione a tutto campo che in molti casi è radicata nel territorio anche con risultati lusinghieri, che si attui nella collaborazione ad accertamenti preliminari, anche non programmati e dovuti a esigenze improvvise o scoperte fortuite. Purché, beninteso, tale attività venga svolta sotto la diretta responsabilità della soprintendenza, e sia contenuta in tempi brevi, atti a consentire l'adozione di provvedimenti di tutela, o, qualora si ravvisi l'opportunità di una continuazione ed un rafforzamento delle attività intraprese, l'adozione del provvedimento di concessione";

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

TENUTO CONTO che la Soprintendenza è interessata a promuovere le attività formative ospitando tirocini in virtù dell'art 4 comma 1 lettera g) del DM del 23/01/2016 che a tal proposito così recita: "svolge attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche ospitando tirocini";

CONSIDERATO che l'interazione culturale e operativa a livello locale tra il MiC e l'Università potrà comportare importanti e reciproci vantaggi per la conoscenza dei luoghi della cultura, dei beni e dei contesti sui quali si svolgerà tale attività;

PRESO ATTO che la Soprintendenza e l'Università concordano sulla necessità di una partecipazione strutturata e continuativa per poter assicurare gli obiettivi del presente Accordo di collaborazione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Soprintendenza e l'Università convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 OGGETTO

L'Università e la Soprintendenza riconoscono l'interesse ad avviare forme di collaborazione nel campo di attività in relazione alle tematiche sopra indicate. In particolare: promuovere modalità di studio e ricerca multidisciplinare sul patrimonio materiale di competenza della Soprintendenza; avviare tirocini.

ART. 3 MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

ART. 4 DURATA

La durata del presente accordo è stabilita in 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti, e potrà essere prorogata per ulteriori periodi di 24 mesi, con accordo scritto almeno 30 giorni prima della scadenza.

ART 5 NOMINA RESPONSABILI DELL'ACCORDO

Il responsabile dell'Accordo per la Soprintendenza è il Dr. Andrea Maria Gennaro. Il responsabile dell'Accordo per l'Università è il Dr. Enrico Greco.

In caso di sostituzione del proprio responsabile ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

ART 6 CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il responsabile universitario della Convenzione di cui all'art. 5, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

ART 7 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (GRUPPO DI LAVORO)

Le attività previste nel presente accordo saranno svolte, anche a fini logistici, da apposito gruppo di lavoro composto dai responsabili di cui all'articolo 5, unitamente al personale afferente ai due soggetti in numero idoneo alle attività.

ART. 8 PUBBLICAZIONE E RISULTATI DELLA RICERCA

I risultati scientifici delle attività saranno di proprietà, con pari quota, delle parti sottoscrittrici del presente accordo. Le parti si impegnano a dare massima diffusione dei risultati parziali o finali delle attività, anche mediante pubblicazioni su riviste indicizzate. Tutte le azioni di disseminazione dei dati dovranno avvenire previa reciproca liberatoria tra le parti. La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza l'espresso consenso scritto.

ART. 9 OBBLIGHI DELLE PARTI

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per i propri associati e per il proprio personale impiegato.

ART. 10 COPERTURE ASSICURATIVE E SICUREZZA

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza copertura infortuni del proprio personale degli per studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo, concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna. Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 11 CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

La Soprintendenza non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni della Soprintendenza né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della Soprintendenza.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalla Soprintendenza; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dall'Università.

ART. 12 CODICI ETICI E DI COMPORTAMENTO

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

ART. 14 RISOLUZIONE

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire il programma.

ART. 15 RECESSO

Le parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata. Le Parti convengono che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso.

ART. 16 VARIAZIONE ATTIVITA' PREVISTE

Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare per iscritto di comune accordo, secondo le modalità previste per la stipula del presente accordo.

ART. 17 RISERVATEZZA

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo. In ogni caso di cessazione dell'Accordo, le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate. Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dall'Accordo.

ART. 18 SPESE ED ONERI FISCALI

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico. Il presente Accordo sconta l'imposto di bollo in base al D. P. R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni. L'imposta di bollo è

assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014, le spese inerenti al presente atto sono ripartite tra le parti.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART. 19 NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Per l'Università degli Studi di Trieste

Per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia

Il Rettore

Prof. Roberto di Lenarda Firma digitale ai sensi di legge

Il Soprintendente

Dott. Fabrizio Sudano Firma digitale ai sensi di legge

Il presente Accordo consta di 19 articoli, è redatto in lingua italiana ed è firmato digitalmente.

Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra e in particolare delle condizioni di cui agli artt. 8 -15, le cui clausole - rilette ed approvate- vengono dalle parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile